COMUNE DI ROVIGO

SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

SEZIONE ECONOMATO, ASSICURAZIONI E SINISTRI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Govoni Nicoletta

DETERMINAZIONE N. 2211 DEL 23/06/2025

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI ROVIGO PER IL PERIODO 01/10/2025-30/09/2029, CON CONTESTUALE ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC – CIG B736D957CA.

IL DIRIGENTE

Richiamati:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021, esecutiva, con cui è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019, esecutiva, successivamente modificata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 06/02/2025, esecutiva;
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267–T.U.E.L.;
- il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024, successivamente modificato con il Decreto Sindacale n. 7 dell'11/02/2025, con cui è stato confermato alla Dott.ssa Nicoletta Cittadin l'incarico dirigenziale per il Settore Bilancio e gestione Risorse Finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati, per un periodo di tre anni con decorrenza dal 15/11/2022 di cui al Decreto Sindacale n. 43 dell'11/11/2022, stabilendo che la stessa venga sostituita in caso di assenza/impedimento dai dirigenti (primo nell'ordine: Segretario Generale);

- l'art. 192 del T.U.E.L, il quale prevede che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17, comma 1, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024, avente ad oggetto "Approvazione

documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, bilancio di previsione esercizio 2025/2027 e relativi allegati", esecutiva;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2025 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026–Assegnazione dotazioni finanziarie", esecutiva;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 avente ad oggetto: "Approvazione Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027", esecutiva;

Premesso che il servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Rovigo, aggiudicato con la determinazione dirigenziale n. 2289 del 07/09/2021 della Sezione Appalti e Gare, è in scadenza il prossimo 30/09/2025;

Considerato che si rende necessario procedere al nuovo affidamento dello stesso per il periodo 01/10/2025-30/09/2029, oltre all'eventuale rinnovo per un massimo di due anni, con l'attivazione di apposita procedura di gara con l'utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (PAD) www.acquistitelematici.it per il tramite della Sezione Appalti e Gare, alla quale è stato trasmesso apposito modello SUA Servizi e Forniture;

Ritenuto necessario prevedere inoltre la proroga tecnica per un periodo massimo di sei mesi, sulla base di un provvedimento espresso dell'Amministrazione Comunale nelle more della procedura per la selezione del nuovo affidatario;

Rilevato, preliminarmente, come il servizio in oggetto non possa rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Nuovo Codice, ed in relazione ai criteri enucleati nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quarta sezione, n. 318/2016, in particolare per il suo non ingente valore, distante dalla soglia comunitaria, ed anche in considerazione del luogo di esecuzione del servizio non particolarmente idoneo ad attrarre operatori economici esteri;

Valutato, inoltre, che si ritiene di utilizzare comunque la procedura ordinaria di affidamento, anziché quella semplificata di affidamento diretto previsto dall'art. 50, comma 1, lettera b) del Nuovo Codice per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00, poichè appare maggiormente rispondente alle esigenze di una ampia partecipazione degli operatori economici del settore in relazione al mercato di riferimento ed alle caratteristiche del servizio, richiamati i principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza contenuti nel Nuovo Codice;

Dato atto che, a tale proposito, sia l'ANAC, con proprio parere n. 13 del 13/03/2024, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare n. 298 del 20/11/2023 e con la risposta al quesito n. 2577 del 03/06/2024, hanno precisato che è fatta salva per le stazioni appaltanti la facoltà di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l'affidamento diretto, qualora tale soluzione, assicurando il massimo confronto concorrenziale, appaia la più idonea a soddisfare il fabbisogno dell'Ente e non comporti un eccessivo allungamento dei tempi di conclusione del procedimento in applicazione del principio del risultato di cui all'articolo 1 del nuovo Codice;

Valutato che, al fine di individuare gli operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto, in data 09/06/2025 è stato pubblicato nella sopra citata piattaforma un avviso pubblico di indagine di mercato, la cui scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stata fissata per le ore 9.00 del giorno 24/06/2025;

Dato atto:

- che l'articolo 58 del nuovo Codice dispone che gli appalti siano suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture allo scopo di favorire l'accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità;
- che le stazioni appaltanti sono tenute a motivare la mancata suddivisione in lotti;
- che l'appalto in oggetto non viene suddiviso in lotti al fine di affidarne l'esecuzione ad un

unico operatore economico per esigenze di coordinamento complessivo tra le prestazioni e gli standard richiesti, a garanzia della uniformità della gestione di tutti i contratti assicurativi dell'Ente;

Atteso che, quale dimensionamento economico della procedura di gara ai sensi dell'art. 14 del Nuovo Codice, il valore stimato delle commissioni a favore del Broker è di € 118.170,11 per l'intero periodo oggetto di affidamento, compresa la facoltà di rinnovo per ulteriori due anni e l'eventuale proroga tecnica di sei mesi, pur precisando che tale servizio di per sè non comporta alcun onere economico a carico del bilancio dell'Ente, poiché l'attività stessa verrà remunerata con provvigioni sui premi assicurativi poste a carico delle Compagnie di assicurazioni sui contratti conclusi con l'intermediazione del Broker;

Considerato che all'art. 25 del Nuovo Codice è previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui al successivo articolo 26;

Dato atto che per il presente appalto sussistono le condizioni per prevedere distinte figure per le singole fasi progettuali e contrattuali, poiché trattasi di prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, come previsto dall'articolo 8, comma 4, dell'Allegato I.2 al Nuovo Codice;

Considerato che la progettazione della prestazione in oggetto è stata affidata, ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Nuovo Codice, alla Dott.ssa Nicoletta Govoni in qualità di responsabile del presente procedimento, come da decreto dirigenziale di nomina n. 132 del 14/12/2023;

Ritenuto:

- di individuare e nominare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato I.2 al medesimo Codice, la sottoscritta Dirigente;
- di affidare la direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato II.14 al medesimo Codice, al Dott. Michele Caporali in qualità di responsabile della Sezione Economato/Assicurazioni, come da decreto dirigenziale di nomina n. 131 del 14/12/2023;

Verificato che per il servizio in parola non sussistono specifici obblighi di adesione alle Convenzioni Consip, di cui all'art. 26 della Legge n. 488/1999, o di rivolgersi ai Soggetti Aggregatori, come fissati dall'art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014, in relazione al D.P.C.M. 11/07/2018, dall'art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012;

Considerato quindi, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento del servizio in oggetto, le cui caratteristiche essenziali sono qui riepilogate:

- ✔ *il fine* che si intende perseguire con il contratto è l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo necessario per lo svolgimento delle attività proprie dell'Ente, che richiede il possesso di una serie di competenze specialistiche tipiche degli intermediari assicurativi;
- ✔ *l'oggetto* della procedura riguarda l'esecuzione di prestazioni contrattuali nell'ambito di servizi di consulenza precontrattuale di supporto nella scelta dei prodotti assicurativi più rispondenti alle esigenze dell'Ente e nella successiva gestione delle polizze e dei rapporti con le Compagnie assicuratrici;
 la forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Nuovo Codice, il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata con la sottoscrizione da parte del RUP/Dirigente di Settore;
- ✔ *le modalità di scelta del contraente*: procedura negoziata semplificata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023 con l'utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata www.acquistitelematici.it e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del solo elemento tecnico/qualitativo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, con l'invito degli operatori economici che avranno riscontrato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse,

in possesso dei requisiti richiesti;

- ✔ *la durata dell'appalto*: la durata del servizio è prevista in anni quattro decorrenti dal 01/10/2025 al 30/09/2029;
- ✔ *le opzioni*: facoltà di rinnovo per ulteriori anni due e possibilità di proroga tecnica di mesi sei,
- ✔ *il valore stimato dell'appalto (art. 14 Nuovo Codice)*: € 118.170,11 quale valore presunto delle commissioni a favore del Broker;
- ✔ *sostenibilità ambientale (art. 57, comma 2, Nuovo Codice – Criteri Minimi Ambientali CAM)*: non prevista;
- ✔ *clausola sociale*: non prevista;
- ✔ *ulteriori clausole essenziali*: quelle contenute nella documentazione di gara;

Dato atto che al procedimento in questione è stato attribuito il Codice da Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici (CPV) 66518100-5 "Servizi di intermediazione assicurativa", mentre il Codice Identificativo Gara (CIG) è stato acquisito per il tramite della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata www.acquistitelematici.it ed è B736D957CA;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e dalla Circolare AVCP n. 3 del 05/03/2008, per le modalità di svolgimento dell'appalto, non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale non eseguito all'interno della Stazione Appaltante e che, quindi, non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

Stabilito che:

- ✔ l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 110 del Nuovo Codice;
- • in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Nuovo Codice;

Visti il progetto per l'affidamento del servizio, il capitolato speciale d'appalto e la scheda di offerta tecnica, allegati rispettivamente sub 1-2-3 alla presente determinazione, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Precisato che l'espletamento della procedura di gara, fino all'aggiudicazione definitiva inclusa, sarà delegato all'Unità Operativa "*Gare e appalti*" di questo Comune, nominando il Dirigente di tale Unità quale Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, come previsto dall'art. 15, comma 4, del Nuovo Codice;

Dato atto che, ai sensi della delibera ANAC n. 610 del 19.12.2023, il contributo a favore dell'autorità nazionale anticorruzione a carico di questa stazione appaltante, in relazione al valore della presente procedura, ammonta a complessivi € 35,00;

Attestato che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";

Valutato positivamente il presente provvedimento sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa assunti con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, comma 1, lett. a), sub. 2, del D.L. n. 78/2009;

Richiamati, infine:

- il vigente Statuto comunale;

- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L.;
- il D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici);
- il D.Lgs. n. 33/2013 inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, con particolare riguardo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come disciplinato all'art. 37 in combinato disposto con l'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023;
- gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 241/1990

Tutto ciò sopra premesso e richiamato

DETERMINA

1. DI CONSIDERARE le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge n. 241/1990;
2. DI AVVIARE il procedimento di gara ed **INDIRE** una procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023, attraverso l'utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata www.acquistitelematici.it per l'affidamento del servizio di servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Rovigo per il periodo 01/10/2025-30/09/2029, oltre alla facoltà di rinnovo per ulteriori anni due ed all'eventuale proroga tecnica per un periodo di mesi sei, invitando tutti gli operatori economici che manifesteranno il loro interesse e risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso di indagine di mercato pubblicato in data 09/06/2025, con scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse fissata per le ore 9.00 del giorno 24/06/2025;
3. DI UTILIZZARE quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base della sola migliore qualità, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023;
4. DI INDIVIDUARE quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel capitolato speciale d'appalto, allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
5. DI QUANTIFICARE il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, in € 118.170,11, quale valore presunto delle commissioni spettanti a favore del Broker nel periodo 01/10/2025-30/09/2029, oltre alla facoltà di rinnovo per ulteriori anni due ed all'eventuale proroga tecnica per un periodo di mesi sei, pur precisando che tale servizio di per sè non comporta alcun onere economico a carico del bilancio dell'Ente, poiché l'attività stessa verrà remunerata con provvigioni sui premi assicurativi poste a carico delle Compagnie di assicurazioni sui contratti conclusi con l'intermediazione del Broker;
6. DI APPROVARE i seguenti documenti di gara, allegati al presente provvedimento e di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
- progetto per l'affidamento del servizio (allegato 1);
- capitolato speciale d'appalto (allegato 2);
- scheda di offerta tecnica (allegato 3)

7. DI DARE ATTO:
- che le offerte dovranno essere recapitate entro il termine perentorio che sarà stabilito nella lettera di invito, da predisporsi ed inviarsi a cura della competente Unità Operativa *"Gare ed Appalti"*;
- che il CIG è stato acquisito per il tramite della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata www.acquistitelematici.it ed è B736D957CA;
- che non vi sono l'oneri economici a carico del bilancio dell'Ente in quanto l'attività di brokeraggio è remunerata con provvigioni sui premi assicurativi poste a carico delle Compagnie assicuratrici;
- che il CCNL applicabile al personale dipendente è quello dei dipendenti di società di brokeraggio assicurativo, aziende e pmi che svolgono il ruolo di broker assicurativi e brokercoach e dipendenti da imprese del commercio, dei servizi e del terziario, pur dando atto che trattasi di servizio di natura

intellettuale non eseguito all'interno della Stazione Appaltante per il quale gli operatori economici partecipanti non sono tenuti a dichiarare i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023;

8. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, completo di tutta la documentazione in premessa richiamata, all'Unità Operativa "*Gare e Appalti*" di questo Comune per l'espletamento della procedura di gara, inclusa l'adozione del provvedimento finale di aggiudicazione definitiva;

9. DI STABILIRE il versamento all'ANAC, quale contributo previsto ai sensi della vigente normativa, della somma di € 35,00, dando atto che tale obbligazione deve intendersi, a tutti gli effetti, giuridicamente perfezionata, comportando, quindi, la necessaria e conseguente registrazione contabile dell'impegno di spesa al capitolo 040130/1388 denominato "Spese per servizi amministrativi" (codice finanziario U.1.03.02.16.999) del bilancio di previsione pluriennale 2025/2027, parte competenza 2025, precisando che la suddetta obbligazione è esigibile nell'esercizio 2025 e, pertanto, il relativo impegno di spesa deve essere imputato all'esercizio 2025;

10. DI PROCEDERE, infine, con le pubblicazioni previste dall'articolo 28 del D.Lgs. n. 36/2023, in combinato disposto con l'articolo 37 del D.Lgs. n. 33/2013 (obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale